



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28010
PROVINCIA DI NOVARA

Copia

DETERMINAZIONE

N. 30 DEL 23/06/2026

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RESIDENZIALE “3H” SITO IN FREGIO A VIA BAGNATI, PROPONENTE GALLO E VILLELLA SRL – FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. 19.07.2023 N. 13 E DELLA D.G.R. N. 25-2977 DEL 29.02.2016. ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 09.07.2025 prot. 2429, è stata presentata la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 56/77 e s.m.i. per l'attuazione di un nuovo intervento residenziale nell'area individuata dal vigente P.R.G.C. come “P.E.C. 3h”, comprensivo del documento tecnico preliminare di verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, da approvarsi con la procedura di cui all'art. 43 della L.U.R.;

DATO ATTO che ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 gli strumenti urbanistici esecutivi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS, salvo i casi in cui *sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del PRG che in base all'individuazione dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbia individuato i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste (ai sensi dell'art. 40 comma 7 della l.r. 56/1977)*;

DATO ATTO che il Comune di Barengo, nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa, è allo stesso tempo autorità procedente ed autorità competente e non avendo professionalità interne a cui affidare l'incarico di organo tecnico comunale, garantendo la terzietà dell'Amministrazione, ha dato incarico all'Arch. Margherita Testa, Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Cameri, con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 08/11/2025 avente ad oggetto: “Organo tecnico istituito con deliberazione di G.C. n. 85 del 27/12/2014 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3 bis della l.r. 56/77 come integrata e modificata dalle l.r. n. 3/2013 e n. 17/2013 per le procedure di V.I.A. e di V.A.S. di competenza comunale. Individuazione Responsabile del procedimento”;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 1036 del 17.03.2026 con la quale l'Organo Tecnico Comunale ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto alla Provincia di Novara, ARPA, ASL NO, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Novara, Biella, Verbanio Cusio Ossola e Vercelli, il loro contributo in qualità di soggetti con competenza ambientale, individuati ai sensi della D.G.R. n. 25- 2977 del 29/02/2016;

DATO ATTO che la stessa comunicazione è stata trasmessa anche all'Azienda Agricola Cacita Srl, quale concessionaria e gestore delle acque della Roggia Mazza, limitrofa all'area di intervento;

VISTA la seguente documentazione predisposta dal soggetto proponente, accolta con Determina n. 17 del 16.03.2026 e depositata agli atti;

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di determinati piani e programmi, la cui adozione ed approvazione è subordinata ad analisi di compatibilità ambientale, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;
- l'adeguamento dell'ordinamento della Regione Piemonte alle disposizioni nazionali è stato effettuato con Legge Regionale 19.07.2023 n. 13;
- risultano ancora in vigore nell'ordinamento regionale i seguenti provvedimenti:
 - D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 relativa a: "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";
 - D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 relativa a: "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", che specifica gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di V.A.S. per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti agli strumenti urbanistici e degli strumenti urbanistici esecutivi, il cui Allegato 1 sostituisce, integrandolo, l'Allegato II della suddetta D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.:

- definisce all'art. 3 bis i principi generali relativi all'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- prevede all'art. 43, comma 2 che "Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7";
- prevede all'art. 40, comma 7) che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998 e che non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;

PRESO ATTO che

- ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7, dalla L.R. 05.12.1977 n. 56, per gli strumenti di pianificazione sottoposti alla legge stessa, l'autorità competente alla V.A.S. è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- ai sensi dell'art. 5 della L. R. 13/2023, è istituito l'Organo Tecnico presso l'autorità competente alla VIA e alla VAS con i compiti di:
 - effettuare le valutazioni istruttorie;

- assicurare unitarietà di indirizzo e di azione dell'autorità competente;
- fungere da organo consultivo a supporto dell'autorità competente;
- l'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 85 del 27/12/2014;

VISTI i contributi ricevuti nei termini:

- Parere ASL NO – prot. 1416 del 16.04.2026
- Comunicazione ARPA – prot. 1541 del 23.04.2026
- Parere Soprintendenza – prot. 1716 del 11.05.2026 (fuori termine);

CONSIDERATO CHE non sono pervenuti pareri da parte della Provincia di Novara e dall'Azienda Agricola Cacita Srl entro i termini di legge, per cui si considera acquisita l'assenza di osservazioni da parte dei suddetti Enti e soggetti interpellati;

PRESO ATTO del provvedimento motivato dell'Organo Tecnico Comunale in data 16.06.2026 e registrato al protocollo n. 2177 nel quale, sulla scorta dei pareri acquisiti favorevoli all'esclusione dalla fase di valutazione e considerando che l'intervento proposto nel P.E.C. in oggetto riguarda la realizzazione di un'area residenziale inserita all'interno del tessuto urbano – si conclude con la decisione che il Piano Esecutivo Convenzionato “3H” possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 19.07.2023 n. 13;

CONSIDERATO CHE l'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. ha ritenuto di includere nel proprio provvedimento le condizioni e richieste di integrazioni pervenute da parte degli Enti esterni con competenza ambientale, affinché possano essere prese in considerazione dagli uffici comunali competenti nelle successive fasi di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato e di rilascio dei necessari permessi di costruire / titoli autorizzativi, in particolare al fine di essere inserite in forma di prescrizioni in allegato alle norme tecniche del Piano Esecutivo Convenzionato;

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 19.07.2023 n. 13;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del provvedimento motivato dell'Organo Tecnico Comunale in data 16.06.2026 e registrato al protocollo n. 2177 nel quale, sulla scorta dei pareri acquisiti favorevoli all'esclusione dalla fase di valutazione e considerando che l'intervento proposto nel P.E.C. in oggetto riguarda la realizzazione di un'area residenziale inserita all'interno del tessuto urbano – si conclude con la decisione che il Piano Esecutivo Convenzionato “H3” di via Bagnati possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 19.07.2023 n. 13;

2. di concludere il procedimento relativo alla Fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., della L.R. 19.07.2023 n. 23 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, del Piano Esecutivo Convenzionato “H3”, sito in Barengo, via Bagnati snc - proponente Gallo e Villella S.r.l., con

l'esclusione dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per le motivazioni in premessa indicate;

3. di stabilire che, come previsto dall'art. 12 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla d.g.r. n. 25- 2977 del 29.02.2016, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento, del parere motivato emesso dall'organo tecnico comunale per la V.I.A. e la V.A.S. e dei relativi allegati nel sito istituzionale del Comune di Barengo;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e/o oneri a carico dell'ente.

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Barengo per giorni 15 consecutivi;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90 e s.m.i., gli interessati e gli eventuali controinteressati possono proporre, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Responsabile del Servizio
F.to Oberti Ing. Chiara

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale ai fini dell'art. 97 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto,

Barengo, li 04.07.2026

Il Segretario Comunale
F.to Carmenini Dot. Agostino

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Sindaco.

Visto,

Barengo, li 04.07.2026

Il Sindaco
F.to Maggeni Geom. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2026 al 21/07/2026.

Barengo, li 06/07/2026
Reg. pubbl n° 304

Il Funzionario delegato
F.to Rosangela Carnevali

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Barengo, li 06/07/2026

Il Responsabile del Servizio
Oberti Ing. Chiara